



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

Terza Sezione Civile

Così composta:

dott. Carmela Ruberto	Presidente
dott. Claudia De Martin	Consigliere
dott. Silvana Ferriero	Consigliere rel.

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 506 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2014, vertente tra

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**

APPELLANTE

E

Curatela del fallimento della [REDACTED] c. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**

APPELLATA

CONCLUSIONI: per l'appellante " ... *accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta dal fallimento convenuto ovvero rigettarla perché infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, contenere la condanna nei limiti del minor valore che i beni hanno assunto nel tempo e, comunque ed in ogni caso, nell'ipotesi di conferma della condanna al pagamento del controvalore dei beni escludere che la*



somma dovuta sai soggetta a qualsivoglia rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”

Per l'appellato “ ... respingere l'interposto appello perché inammissibile ed infondato in ogni sua richiesta e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1755/07 resa dal Tribunale di Cosenza in data 19.11.2007 e depositata il 20.11.2007.”

IN FATTO

Con atto di citazione del 7 settembre 2005 la Curatela del fallimento [REDACTED] ha adito il tribunale di Cosenza deducendo:

che la M [REDACTED] s.n.c. era stata dichiarata fallita con sentenza del 15.12.2004;

che nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento e, in particolare, il 21 marzo 2003 dopo avere acquistato alcuni beni dalla [REDACTED] s.n.c. la società ancora in bonis dopo avere acquistato alcuni beni della [REDACTED] il debito scaduto mediante restituzione della merce giusta nota di credito del venditore per un valore complessivo di € 4218,96;

che successivamente la [REDACTED] s.n.c. aveva venduto detti beni alla [REDACTED] s.r.l. onde non era più possibile recuperarli;

che la restituzione al creditore dei beni non pagati costituiva un datio in solutum e, quindi, un pagamento con mezzi anormali, revocabile ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare.

Alla luce di tali premesse ha chiesto che il Tribunale, stante l'impossibilità di recuperare i beni, condannasse la [REDACTED] s.n.c. al pagamento del loro corrispettivo pari appunto ad € 4218,96.

Alla domanda ha resistito la società convenuta deducendo che l'operazione commerciale in oggetto costituiva in realtà una risoluzione del precedente contratto di vendita determinata dalla circostanza che la [REDACTED] s.n.c. si era sciolta trasformandosi nella ditta individuale M [REDACTED] e che quest'ultimo aveva poi



ceduto la propria azienda alla ██████████ s.r.l. ; poiché detta società intendeva dotare i propri locali di climatizzatori, tra le parti si era convenuto di risolvere il precedente contratto sì che la ██████████ potesse vendere al terzo cessionario i beni.

Ha precisato che anche per il contesto temporale in cui si collocava la vicenda non presentava alcun profilo di anomalia e che all'epoca della stipulazione del contratto non sussisteva alcun elemento da cui potere desumere una situazione di insolvenza del ██████████.

Rigettate le richieste istruttorie la causa è stata decisa con sentenza del 20 novembre 2007 con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inefficace la restituzione dei beni ed ha condannato la società convenuta al pagamento del controvalore dei beni pari ad € 4128,96.

Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato il 23 aprile 2008 ha proposto appello la ██████████ s.r.l. chiedendo, per i motivi che saranno di seguito esaminati, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

Con comparsa depositata il 9 luglio 2008 si è costituita la curatela fallimentare rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

All'udienza del 14 gennaio 2014 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

IN DIRITTO

- 1) Con il primo motivo di censura l'appellante deduce che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente nella specie un pagamento con mezzi anormali, disattendendo la tesi difensiva della risoluzione contrattuale e ciò in forza della erronea valorizzazione del solo dato della non coincidenza tra beni acquistati e beni restituiti, senza invece tenere nel dovuto conto tutte le altre circostanze addotte dalla ██████████ a sostegno della propria tesi difensiva.

Il motivo è infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito evidenziate.



Rileva in primo luogo la Corte che in uno dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata viene espressamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 291 del 1994 la quale ha chiarito che, ai fini dell'esperimento dell'azione di cui all'art. 67 della legge fallimentare, la restituzione di parte della merce non pagata da parte dell'acquirente si configura come una forma anormale di pagamento sia che si inquadri la vicenda negoziale come datio in solutum che come negozio risolutorio. Ciò vale quindi a rendere irrilevante l'eventuale mancata considerazione degli elementi invocati come sintomatici di una vicenda negoziale risolutoria. In ogni caso deve rilevarsi che la Corte condivide l'assunto del giudice secondo il quale nel caso in esame non è comunque ravvisabile una vicenda risolutoria del precedente contratto intercorso tra le parti: ostano a tanto in vero non solo (per come già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado) la non coincidenza tra i beni oggetto della compravendita e quelli oggetto di restituzione ma anche il lungo lasso di tempo intercorso tra la vendita (circa un anno e mezzo) e la retrocessione e il fatto che nel corso di detto lasso di tempo non fosse stata adempiuta l'obbligazione di pagamento del prezzo, nonostante nella fattura fosse previsto come modalità di pagamento la rimessa diretta. Non appare seriamente revocabile in dubbio che nel caso in esame si è in presenza di un prolungato e non diversamente giustificato inadempimento di una obbligazione al quale si è inteso in qualche misura porre rimedio mediante la restituzione di parte della merce ricevuta (nonché di altra merce di cui non si conosce la provenienza).

2) Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti i mezzi di prova articolati.

Rileva la Corte che la mancata riproposizione in questo grado del giudizio delle richieste istruttorie disattese dal primo giudice, determina l'irrilevanza della critica oggi svolta e, di conseguenza, l'inammissibilità del motivo di gravame.

3) Con il terzo motivo l'appellante deduce che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la " inscientia decotionis" non tenendo in debito



conto il fatto che l'esistenza dei protesti (addotta dalla curatela ad elemento significativo dello stato di decozione) fosse adeguatamente controbilanciata da altri elementi quali la complessiva modestia della esposizione debitoria e la mancata attivazione di azioni di recupero da parte della creditrice che, anzi, aveva deciso di vendere i beni ottenuti in restituzione ad altro operatore commerciale accordando anche a questo una dilazione di pagamento.

Il motivo è infondato e deve essere disatteso. Per come già ritenuto dal giudice di primo grado gli elementi addotti dalla società oggi appellante a sostegno della prova della ignoranza dello stato di dissesto dell'imprenditore poi fallito, sono assolutamente generici e come tali inidonei a fornire la prova richiesta anche in difetto di un elemento positivo (nel caso di specie ricorrente) quale quello della sussistenza dei protesti. Resta peraltro da spiegare, quale giustificazione alternativa ad una seria difficoltà ad adempiere potesse avere nella percezione della ██████████ il mancato pagamento per oltre un anno e mezzo di merce per la quale era prevista (per come si è già detto) quale modalità di pagamento la rimessa diretta.

- 4) Con l'ultimo motivo di censura l'appellante deduce che erroneamente il giudice di prime cure ha accolto la domanda della curatela per l'intero importo indicato nella nota di credito emessa a fronte della restituzione dei beni, senza tenere conto del fatto che detti beni al momento della dichiarazione di fallimento avevano comunque subito un fisiologico deprezzamento. Deduce inoltre l'erroneità del riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sin dal momento del pagamento, evidenziando che trattandosi di obbligazione di valuta la rivalutazione spettava solo in presenza di prova del maggior danno e gli interessi erano dovuti solo dalla domanda.

Il motivo è infondato nella prima parte mentre invece deve essere accolto per l'ultima parte.



Rileva la Corte che da quello che è dato comprendere dal carteggio processuale i beni restituiti e per i quali la curatela ha agito in revocatoria erano beni nuovi, cioè mai usati. Appare allora evidente che il deprezzamento in ragione del semplice trascorrere del tempo doveva altrimenti essere allegato e provato (deducendo ad esempio il generale decremento di prezzo di quella categoria di beni o anche solo la loro vetustà rispetto al progredire della tecnologia in quel campo): in mancanza di detta prova non vi erano elementi per opera la presunzione nel senso invocato dall'appellante.

Fondato è invece l'ultima parte del motivo di impugnazione. Secondo l'orientamento assolutamente prevalente (sebbene non esclusivo) della Corte di Cassazione l'obbligazione restitutoria derivante dal vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67 legge fallimentare integra una obbligazione di valuta, onde gli interessi decorrono dalla data della domanda e la rivalutazione monetaria spetta solo se il creditore allegghi il maggior danno.¹

La sentenza impugnata va quindi riformata esclusivamente in relazione al riconoscimento della rivalutazione monetaria e alla decorrenza degli interessi.

La valutazione complessiva dell'esito della lite che ha visto in ogni caso la soccombenza quasi totale dell'odierno appellante impone che rimangano a suo carico le spese di lite dei due gradi del giudizio liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014.

La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ██████████ s.r.l. avverso la sentenza n. 1755/2007 del Tribunale di Cosenza e nei confronti della curatela del fallimento di ██████████ & C. s.n.c. così provvede:

¹ L'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsì decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo allegghi specificamente e dimostri di averlo subito. (Cass. 12736/2011, ma nello stesso senso Cass. 115904/2001, 6991/2007, 27084/2011)



in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la ██████████ s.r.l. al pagamento nei confronti della curatela della somma di € 4218,96 oltre interessi legali dalla data di notificazione della citazione in primo grado (12 settembre 2005) al soddisfo;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in € 78,00 per spese vive ed € 950,00 per compensi di avvocato e per questo grado di giudizio in complessivi € 1100,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della terza sezione civile il 14 aprile 2014

Il consigliere estensore

Silvana Ferriero

Il Presidente

Carmela Ruberto

